

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-2271 del 28/04/2026 |
| Oggetto | L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE - COMUNE: FERRIERE - CORSO D'ACQUA: TORRENTE GRONDANA - USO: GUADO AD UNA CORSIA CON OPERE - RICHIEDENTE: COMUNE DI FERRIERE - PRATICA 6626/2026 - PROCEDIMENTO PC26T0008. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-2398 del 28/04/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico |
| Responsabile adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno ventotto APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE - COMUNE: FERRIERE - CORSO D’ACQUA: TORRENTE
GRONDANA - USO: GUADO AD UNA CORSIA CON OPERE - RICHIEDENTE:
COMUNE DI FERRIERE - PRATICA 6626/2026 - PROCEDIMENTO PC26T0008.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l’art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione,*

graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.

Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- *la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;*
- *la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

PRESO ATTO_

- *della domanda pervenuta il 12/02/2026 e registrata al PG/2026/27375 del 12/02/2026 con cui la Provincia di Piacenza - c.f. 00233540335, ha richiesto la concessione per l’occupazione di parte del demanio idrico di ml 60 m di lunghezza pertinenza del Torrente Grondana nel Comune di Ferriere (PC), ad uso guado ad una corsia con opere, individuata al*

foglio 51 fronte di parte della particella 815 (in sponda sinistra idraulica) e fronte parte della particella 69 del foglio 73 (in sponda destra idraulica) del Comune di Ferriere (PC);

- della successiva domanda pervenuta il 21/04/2026 e registrata al PG/2026/72699 con la quale il Comune di Ferriere - C.F. 80011530336, ha chiesto il subentro nella sopra citata istanza di concessione presentata dalla Provincia di Piacenza;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 47 del 25/02/2026 senza che nei 10 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione (art 16 c 9, LR 7/2004 s.m.i.);

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso da Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota PG/2026/35063 del 24/02/2026), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- la presente occupazione beneficia delle seguenti esenzioni:
 - del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Ferriere - C.F. 80011530336 - la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Grondana, di ml 60 (pari a 5 m di larghezza e 60 m di lunghezza), sita in località Capoluogo, in Comune di Ferriere (PC), catastalmente identificata al NCT del Comune succitato al foglio 51 fronte di parte della particella 815 (in sponda sinistra idraulica) e fronte di parte della particella 69 del foglio 73 (in sponda destra idraulica), per uso guado ad 1 corsia con opere, codice pratica PC26T0008;
2. di stabilire che la concessione è valida per **mesi 10 (dieci)** a partire dalla comunicazione di inizio lavori;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dall'Ente concessionario in data 27/04/2026 (PG/2026/76804 del 27/04/2026);
4. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
5. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente occupazione beneficia delle seguenti esenzioni:
 - del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B - art.16 del D.P.R.

642/1972.

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Ferriere, c.f. 80011530336 (cod. pratica PC26T0008).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Grondana, individuata al foglio 51 fronte di parte della particella 815 (in sponda sinistra idraulica) e fronte di parte della particella 69 del foglio 73 (in sponda destra idraulica) del Comune di Ferriere (PC), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 5 m di larghezza e 60 m di lunghezza, è destinata ad uso guado a una corsia con opere.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. La presente occupazione beneficia delle seguenti esenzioni:
 - del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009;
 - del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
 - dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella - Allegato B - art.16 del D.P.R. 642/1972.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione ha durata di **10 (dieci)** mesi a partire dalla comunicazione di inizio lavori.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 4 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 35063 del 24/02/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.
ARPAE-SAC Piacenza
aopoc@cert.arpa.emr.it

e p.c.
PROVINCIA DI PIACENZA
C.so Garibaldi, 50 - 29121
provpc@cert.provincia.pc.it

OGGETTO: L.R. n. 7/04 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 6626/2026 - Procedimento PC26T0008 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Grondana in Comune di Ferriere (PC), per uso guado ad una corsia con opere - Richiedente: Provincia di Piacenza. *Parere di competenza.*

Premesso che l'Ufficio Sac-Arpa di Piacenza con nota assunta al protocollo dello scrivente Ufficio Territoriale al n. 9181 del 18/02/2026, relativa alla richiesta di parere idraulico per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Grondana in Comune di Ferriere (PC), per uso guado di cantiere ad una corsia con opere - Richiedente: Provincia di Piacenza;

Visto:

- il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;
- la L.R. 13/2015, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza;
- il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) come modificato dal progetto di variante del PAI, approvato con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 3 del 19 gennaio 2023;
- il Piano per la Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

Esaminata:

- la documentazione tecnica trasmessa, con particolare riferimento alla *Relazione tecnica descrittiva* e alla *Verifica di compatibilità idraulica*

Considerato che:

- è in fase di esecuzione un intervento di cui a PNRR 2021-2026. PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC) - MISS. 5 - COMP. 3 - MISU. INV. 1 "Strada Provinciale N. 50 del Mercatello – finalizzato alla manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza del "Ponte sul torrente Grondana da parte della Provincia di Piacenza;

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

| | INDICE | LIV. 1 | LIV. 2 | LIV. 3 | LIV. 4 | LIV. 5 | ANNO | NUM | SUB. |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|------|
| a uso interno: DP/ / | Classif. 650.20 | | | | | Fasc. | 2026 | 40 | 6 |



- tale progetto prevede *“lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza”* con *“l’obiettivo dell’intervento è migliorare la sicurezza e la funzionalità del ponte attraverso la demolizione delle strutture esistenti e la costruzione di un nuovo impalcato in acciaio con soletta collaborante”* ... *Demolizione dell’impalcato esistente e della pila in alveo lato nord. 2. Costruzione di un nuovo impalcato in acciaio a graticcio equivalente con soletta collaborante. 3. Costruzione di nuove spalle del tipo “trave sella”. 4. Interventi di rinforzo delle porzioni di muratura esistenti in pietra e calcestruzzo. 5. Installazione delle nuove barriere di sicurezza in acciaio corten”* (da Relazione tecnica generale);
- *“Il presente approfondimento è finalizzato a valutare la possibilità di realizzare un’opera provvisoria, da posizionare a valle del ponte in argomento a circa un centinaio di metri, per consentire il collegamento della sponda destra e sinistra del T. Grondana per le attività di cantiere”* (Da Relazione tecnica descrittiva);
- *“Il guado avrà un utilizzo di cantiere saltuario in occasione di particolari lavorazioni necessarie per la manutenzione straordinaria del ponte sul T. Grondana posto a monte e la decisione dell’uso sarà in funzione alle condizioni meteo e di deflusso del corso d’acqua presenti oltre che alla presenza/assenza di allerte meteo”* (da Verifica di compatibilità idraulica);
- nelle conclusioni della Relazione e della Verifica di compatibilità idraulica si dichiara che: “
 - o *Fase Operativa ($Q \leq 11$ mc/s): Il guado garantisce il transito veicolare in sicurezza fino ad un riempimento delle tubazioni pari al 70%;*
 - o *Fase di Compatibilità (Tr 2.5 anni): Per l’evento di piena con Tr 2.5 anni ($Q = 62.7$ mc/s), l’opera viene sormontata ma non provoca esondazioni sulle sponde, rispettando i franchi di sicurezza e le indicazioni della Direttiva 4;*
 - o *Gestione dell’Evento Estremo (Tr 20 anni): La simulazione idraulica evidenzia che, qualora l’opera rimanesse integra durante l’evento con Tr 20 anni, l’ingombro sterico causerebbe una esondazione localizzata in destra idraulica. In considerazione di ciò, e al fine di scongiurare tale scenario, il guado è stato progettato con un elemento centrale sacrificale: tale porzione è dimensionata per cedere strutturalmente o essere asportata dalla corrente per portate superiori al Tr 2.5 anni, ripristinando di fatto la sezione di deflusso originale ed evitando i danni da rigurgito evidenziati dal modello”.*

si esprime,

NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dell’Ufficio Territoriale, fatti salvi i diritti dei terzi, alla richiesta di parere idraulico per occupazione area demaniale di pertinenza del Torrente Grondana in Comune di Ferriere (PC), per **uso guado di cantiere** ad una corsia con opere, di servizio al cantiere di manutenzione straordinaria del Ponte sulla SP del Mercatello, con le seguenti prescrizioni:

- la Provincia si assume la responsabilità circa il controllo e la gestione del cantiere e delle aree demaniali interessate ed in particolare l’utilizzo del guado e delle relative piste, divenendone custode ed obbligata ad adottare ogni misura necessaria per garantire la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità e del bene demaniale, compresa la sorveglianza, con particolare riguardo a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d’acqua;

- **l'attraversamento del corso d'acqua dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche illustrate nei disegni e nelle relazioni allegati alla domanda di concessione, con utilizzo di materiale avente caratteristiche tecnico-materiche-dimensionali che ne assicurino la rapida asportazione, una volta trascinata, o comunque da parte della piena con tempo di ritorno superiore a 20 anni, senza creare possibili ostacoli al corretto deflusso delle acque;**
- come riportato nella relazione *"la ghiaia impiegata per i rilevati verrà movimentata nei punti di maggior deposito all'interno del corso d'acqua secondo le indicazioni dell'Autorità competente in materia"*, per cui questa Agenzia resta a disposizione e in attesa concordare i sopralluoghi congiunti sia nella fase preliminare alle lavorazioni, che in quella finale, atta a definire la sistemazione ed i ripristini del materiale movimentato per piste e guado e tutte le opere provvisorie;
- **fatta salva la scarsa, se non addirittura remota, possibilità che il guado possa resistere a piene superiori a quelle con tempo di ritorno pari a 20 anni, con la conseguente possibilità di *"una esondazione localizzata in destra idraulica"*, citata in Relazione, si chiede alla Provincia, in primis, di specificare le valutazioni tecniche e gli accertamenti che abbia ritenuto opportuno compiere, anche in relazione ai beni interessati e alla misura in cui questi possano essere coinvolti, in base ai tiranti idraulici ipotizzati, e in secondo luogo se abbia adottato o intenda adottare interventi a protezione dei beni suddetti e della pubblica incolumità.**
- la responsabilità circa il controllo e la gestione del cantiere ed in particolare l'utilizzo di piste è in capo alla Provincia, la quale ne diviene custode ed è tenuta ad adottare ogni misura necessaria per garantire la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità e del bene demaniale;
- la movimentazione del materiale necessario alla formazione delle piste sarà limitata alla regolarizzazione di piste/accessi esistenti e, in caso fosse necessario realizzare piste ex-novo, i luoghi saranno ripristinati alla situazione iniziale una volta terminati i lavori di riattivazione dell'opera di presa; in ogni caso, è esclusa qualsiasi uso/asportazione/commercializzazione di sedimenti alluvionali dall'alveo demaniale;
- l'opera di attraversamento non deve in alcun modo ingenerare fenomeni erosivi ai danni delle sponde;
- nel limite del possibile e fermi restando gli obiettivi su richiamati di realizzazione del guado, gli scavi e le movimentazioni saranno contenuti e limitati agli interventi definiti nel progetto e, in ogni caso, in aderenza alle sponde e comunque in modo da non abbassare il fondo né generare fenomeni erosivi ai danni delle sponde o comportare limiti all'efficienza della sezione idraulica; in ragione di questo sarà cura della Provincia eseguire tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale, delle opere idrauliche esistenti e per la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e nelle zone demaniali estese nell'immediato intorno;
- ogni accesso all'alveo dovrà essere rimosso/chiuso al termine delle operazioni;
- l'intervento dovrà avvenire mantenendo le aree demaniali pulite e prive di ogni tipo di rifiuto;
- la Provincia, è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza

del cantiere. In particolare, la Provincia o chi per essa è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese dell'Ente richiedente ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto del presente parere, nonché la vigilanza e l'informazione;

- per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, pertanto, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'intervento possa svolgersi senza pericolo alcuno. LA PROVINCIA QUALE RICHIEDENTE È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA DEMANIALE DURANTE LE LAVORAZIONI PREVISTE;
- l'inizio e la fine di detti lavori dovrà essere comunicata preventivamente allo scrivente Ufficio.

La Provincia formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente parere, ovvero, è a esclusivo e totale carico del richiedente, il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente, venissero arrecati a proprietà e opere, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando Questa Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Cordiali saluti

Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GR




Figura 1 – Inquadramento con indicazione del tratto in studio

Da Istanza Arpae

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.